

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del regolamento edilizio
 del Comune di San Nazzaro

(del 29 agosto 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il regolamento edilizio del Comune di S. Nazzaro, approvato dagli organi di quel Comune il 12 febbraio 1960, e che sottoponiamo alla ratifica di codesto Gran Consiglio, suscita considerazioni d'ordine generale analoghe a quelle da noi già espresse in merito ai regolamenti edilizi recentemente sottoposti all'approvazione del Legislativo.

Il regolamento ripete, in taluni punti, determinate norme sparse qua e là nelle diverse leggi e regolamenti cantonali che disciplinano la materia edilizia: e tuttavia la ripresa parziale dei disposti di legge o di regolamento cantonali nel regolamento edilizio potrebbe essere fonte di talune incertezze, specie nei cittadini ai quali il regolamento edilizio medesimo è diretto: e ciò nonostante il richiamo generico formulato nell'art. 1 a siffatte leggi o regolamenti cantonali. Anche qui valgono a proposito le considerazioni già espresse altrove: secondo cui una prossima revisione di tutte le norme disciplinanti l'edilizia sarà tale da contribuire a una maggiore sicurezza dei regolamenti comunali.

Sulle singole norme osserviamo:

art. 1 La norma richiama l'applicabilità sussidiaria dei disposti di parecchie leggi e decreti esecutivi cantonali disciplinanti l'edilizia. Ora, poichè il Capo sesto del regolamento reca determinate norme sulla polizia del fuoco che ripetono tuttavia in massima parte la disciplina imposta dalla vigente legge sulla polizia del fuoco e del relativo regolamento d'applicazione, riteniamo necessario, per ragioni determinate da una maggiore sicurezza, che l'art. 1 sia completato con un richiamo alla citata legge e al citato decreto cantonali.

art. 31 L'ultimo cpv. dispone che « Il Municipio potrà in ogni tempo dichiarare comunali le strade private aperte al pubblico transito da oltre 10 anni ». Il capoverso, inquadrato nell'articolo che dispone l'assunzione gratuita di strade di proprietà privata da parte del Comune, potrebbe dar adito alla facile conclusione che la dichiarazione di un Municipio di considerare comunale una strada aperta al pubblico transito da oltre 10 anni, possa comportare « ex iure » il trapasso della strada stessa nel patrimonio comunale.

Senonchè una conclusione del genere sarebbe illecita. Infatti, il regolamento edilizio comunale non potrebbe creare una prescrizione acquisitiva « extra tabulas » contraria o in deroga al diritto federale, secondo cui una strada, aperta al pubblico, ma di proprietà privata, passi in proprietà del Comune dopo un periodo di tempo determinato (10 anni). Il Comune sarebbe legittimato, semmai, a procedere in ogni tempo alla assunzione di strade private contro la volontà del proprietario: ma dovrebbe allora procedere secondo le norme della legge d'espropriazione. Una strada privata aperta al pubblico potrebbe quindi dar luogo, quando ragioni di pubblica utilità lo impongano, all'espropriazione forzata:

ma non, invece, a un'assunzione gratuita della strada stessa da parte del Comune.

Con questa premessa riteniamo che l'ultimo capoverso dell'articolo debba essere puramente stralciato dal testo della norma.

art. 40 Il Comune è autonomo nei limiti della Costituzione e della legge (cfr. art. 1 LOC). Esso è competente a disciplinare i propri affari in maniera indipendente, quando Costituzione e legge non dispongano altrimenti (sent. TF RU 65 I 131; 82 I 150); esso è autonomo unicamente nella misura in cui sia la Costituzione sia la legge conferiscano a lui solo, ad esclusione dell'Autorità cantonale, il diritto di prendere certe decisioni e di ordinare certe misure nelle materie che rientrano nella sua sfera di competenze (RU 83 I 123).

Il Cantone può quindi avocare a sé, per legge, il disciplinamento di una determinata materia, limitando in tal modo l'autonomia del Comune. Ora, l'art. 87 lit. e) della vigente LOC attribuisce al Municipio, come Autorità di polizia locale, « la disciplina dell'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica e delle sporgenze sulla stessa, *delle affissioni, della pubblicità luminosa e, in genere, delle esposizioni pubblicitarie* »; aggiungendo nel suo § che: « Il regolamento organico comunale, o un regolamento speciale, stabilirà le relative tasse, ritenuto che le vetrine dei negozi ne sono esenti in quanto non servano a pubblicità estranee al loro genere di commercio ».

Senonché la legge posteriore, e precisamente quella sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 è venuta a disciplinare la materia riguardante le insegne, le scritte e ogni mezzo pubblicitario; le norme di questa legge sono completate dal relativo regolamento di applicazione del 12 novembre dello stesso anno. La legge riserva espressamente all'Autorità cantonale, in special modo, la competenza a conferire l'autorizzazione all'esposizione di insegne o altri mezzi pubblicitari. Le norme di questa legge sono limitative dell'autonomia comunale: ciò si evince non solo da tutta la sistematica della legge medesima ma altresì dai materiali preparatori (cfr. Verbali G.C. Sess. ord. aut. 1953, pag. 833 e 835). In tal senso si è già espressa anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ris. gov. 19 aprile 1960 in RDI 1960, pag. 34). Per tali premesse la norma dell'art. 40 cpv. 2 del regolamento edilizio in questione, secondo cui « testo e disegno delle insegne devono essere approvati dal Municipio » viene ad arrogare all'Autorità comunale una competenza che spetta invece all'Autorità cantonale: al Municipio non compete l'approvazione del testo e del disegno dell'insegna, ma unicamente il *preavviso* sulla domanda da insinuare dall'interessato al Dipartimento di polizia, competente a concedere l'autorizzazione (cfr. art. 13 cpv. 1 legge cit.).

Ove invece il citato art. 40 cpv. 2 del regolamento edilizio intendesse stabilire unicamente la competenza iniziale del Municipio a ricevere la domanda d'autorizzazione all'esposizione di un'insegna o altro mezzo pubblicitario e a dare il preavviso, esso sarebbe tale da crear confusione, in quanto non stabilisce tutte le discipline procedurali per l'autorizzazione, fissate chiaramente dal cennato disposto della legge cantonale.

Si noti poi che la legge cantonale reca le norme circa l'applicazione delle tasse per l'autorizzazione all'esposizione di insegne permanenti: e tuttavia in quanto le insegne o i mezzi pubblicitari in genere costituiscono un'occupazione dell'*area pubblica comunale* o una sporgenza sull'area stessa, possono essere assoggettati, in virtù del già citato art. 87 lit. e) della LOC, a una tassa comunale. In questo campo l'autonomia

del Comune non trova limitazione alcuna nella legge : la quale, anzi, conferisce espressamente al Comune la possibilità di imporre tasse per l'occupazione dell'area pubblica comunale e le sporgenze sulla medesima. Tali tasse, tuttavia, contrariamente a quanto dispone l'art. 40 cpv. 3 del regolamento in questione, non possono esser lasciate al libero apprezzamento del Municipio, la legge (art. 87 lit. e) della LOC) imponendo, come si disse, ch'esse debbano essere stabilite o dal regolamento organico comunale o da un regolamento speciale.

Per queste considerazioni proponiamo :

- a) lo stralcio dell'art. 40 cpv. 2 dal regolamento edilizio, considerando che tutta la materia relativa all'approvazione delle insegne, è disciplinata in modo completo dai citati disposti di diritto cantonale;
- b) la modificazione dell'art. 40 cpv. 3 nel modo seguente : « *La posa di insegne sporgenti sull'area pubblica sarà soggetta a una tassa di concessione da stabilire da un regolamento speciale* ».

art. 41 Nessuna norma di legge autorizza il Comune ad apporre alle costruzioni private cartelli indicatori, fanali per l'illuminazione, supporti per fili, ecc. senza obbligo di indennizzo. La norma deve pertanto essere corretta in tal senso.

Per le ragioni sopra esposte vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'approvazione del regolamento edilizio
del Comune di San Nazzaro

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 agosto 1961 n. 991 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di San Nazzaro del 12 febbraio 1961, ritenute le seguenti modificazioni e completazioni :

- § 1 *art. 1 :* E' ordinata un'aggiunta del seguente tenore al secondo cpv. :
- « . . . omissis . . . »
- le leggi e regolamenti federali e cantonali in materia di igiene

del suolo e dell'abitato, di costruzione di fabbriche ed esercizi pubblici, di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, di insegne, sulla polizia del fuoco e il corrispondente decreto d'applicazione, nonchè tutte le leggi, regolamenti ed ordinanze che disciplinano la materia ».

§ 2 L'art. 40 *cpv.* 2 è stralciato.

§ 3 L'art. 40 *cpv.* 3 è modificato come segue :
« La posa di insegne o di altri mezzi pubblicitari sporgenti sull'area pubblica sarà soggetta a una tassa di concessione da stabilire da un regolamento speciale ».

§ 4 L'art. 41 è modificato con lo stralcio delle parole « senza l'obbligo di corrispondere indennizzo alcuno ».

Art. 2. — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.